

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2019, ha aggiornato le regole relative alla modalità di determinazione e pagamento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche.

QUANDO SI APPLICA L'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE

La normativa di riferimento è rappresentata dal Dpr 642 del 1972, che all'articolo 13, n. 1 della Tariffa Allegato A) dispone quali sono le modalità dell'imposta di bollo su fatture, ricevute, note, conti e simili documenti, e più precisamente:

- Con l'acquisto, l'applicazione e l'annullamento della marca, ossia, del contrassegno telematico comprato dal tabaccaio;
- In modo virtuale, nelle modalità specificate oltre, a secondo che si tratti di documenti cartacei o assimilati, oppure informatici a norma di legge.

Generalmente scontano l'imposta di bollo su fatture, ricevute, note, conti e simili documenti, pari a € 2,00, tutte le operazioni fuori campo IVA, escluse o esenti dall'IVA, di importo superiore a € 77,47.

ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE E DOCUMENTI INFORMATICI AI FINI FISCALI

L'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014 regola la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche, documenti informatici, libri informatici, registri informatici ai fini tributari. Tale decreto è stato integrato con le disposizioni del recente Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018, che ha modificato le modalità di determinazione e pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Il recente decreto dispone che il pagamento dell'imposta relativa:

- agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l'Agenzia delle Entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo IVA presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito sul conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del decreto del Mef del 28 dicembre 2018.

Bitonto, 16/01/2019

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it